Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 169

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Venerdì, 23 luglio 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere; per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

### 1947



### 1948



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° luglio 1947, n. 1878.

**Modalità per la delega di firma « per il Ministro » ad assumere impegni sul bilancio del Ministero della difesa - Servizi dell'Esercito.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con regio decreto 23 febbraio 1928, n. 327 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 306, contenente norme per l'organizzazione del Ministero della difesa;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

In conformità di quanto già previsto con regio decreto 17 agosto 1928, circa la delega della facoltà di assumere impegni sul bilancio del soppresso Ministero della guerra, le modalità per la delega di firma « per il Ministro » presso il Ministero della difesa — Servizi dell'Esercito — rimangono stabilite come dai seguenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

Art. 2.

I funzionari ai quali, in applicazione dell'art. 52 del regio decreto-legge del 18 novembre 1923, n. 2440, può essere delegata la facoltà di assumere impegni sul bilancio del Ministero della difesa — Servizi dell'Esercito — e di firmare i relativi mandati sono — nell'ambito dei servizi di propria competenza — i direttori generali e i capi degli uffici autonomi del Ministero stesso, sia civili, sia militari, di grado non inferiore al 6°, anche se organicamente appartenenti a ruoli di altre Amministrazioni.

In sostituzione dei direttori generali o capi degli uffici autonomi, la delega di cui al presente articolo può essere conferita ad altri funzionari civili o militari da essi dipendenti purchè di grado non inferiore al 6°.

Nell'esercizio della facoltà suddetta i funzionari delegati firmano « per il Ministro ».

Art. 3.

La designazione nominativa dei funzionari ai quali è conferita la delega di cui al precedente articolo è fatta mediante decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 4.

La facoltà di assumere impegni sul bilancio del Ministero della difesa — Servizi dell'Esercito — non può essere esercitata per delega dai funzionari di cui al precedente art. 2 per le seguenti materie:

*a*) approvazione di contratti di importo superiore alle L. 300.000 se stipulati dopo pubblici incanti, ovvero alle L. 150.000 o alle L. 75.000, se stipulati rispettivamente a licitazione privata o trattativa privata, per i quali non sia prescritto il parere del Consiglio di Stato e non risulti sia stato preventivamente riferito al Ministro;

*b*) approvazione delle spese per forniture e lavorazioni il cui importo ecceda i limiti indicati nella precedente lettera *a*) e che, in base a speciali disposizioni di legge o di regolamento, possano essere disposte all'estero e nel territorio dello Stato prescindendo dalle forme ordinarie dei contratti, sempre quando non risulti che sia stato preventivamente riferito al Ministro;

*c*) liquidazioni di indennizzi, a titolo di risarcimento di danni, quando superano l'importo di L. 5000;

*d*) approvazione delle missioni del personale della Amministrazione centrale;

*e*) concessione di sussidi, salvo il disposto del successivo art. 5;

*f*) autorizzazione ad eseguire lavoro straordinario;

*g*) concessione di compensi per qualsiasi altro titolo;

*h*) ripianamenti di cassa;

*i*) spese casuali.

I mandati relativi alle spese di cui al presente articolo già deliberate dal Ministro (o, eventualmente, dal Sottosegretario di Stato) possono, peraltro, essere firmati « per il Ministro » dai funzionari di cui al precedente art. 1.

Art. 5.

Al direttore generale dal quale dipende il servizio dei sussidi e in sua assenza al direttore capo della divisione che tratta tale materia può essere delegata la facoltà di concedere, in caso di urgenza, piccoli sussidi da pagarsi direttamente dalla cassa del Ministero fino alla somma di L. 25 per ciascuna concessione, ad ex militari, ad ex impiegati civili, ad ex operai dell'Amministrazione della difesa — Servizi dell'Esercito — nonchè alle loro famiglie.

Tali sussidi saranno sempre subordinati al preventivo accertamento dell'esistenza del titolo alla concessione, e la loro erogazione dovrà essere giustificata da apposita ricevuta.

Art. 6.

Al direttore generale dei Servizi di commissariato e amministrativi od a quello della Direzione generale o ufficio autonomo cui venisse demandata la competenza ad apprestare i decreti cui il presente articolo si riferisce, può essere delegata l'approvazione e la firma « per il Ministro » dei decreti di determinazione degli stipendi spettanti dal 1° maggio 1919 in poi, agli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo o delle categorie in congedo.

Art. 7.

Le disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 30 agosto 1946, con le quali i limiti originari di somma indicati nella lettera *a*) e nella let-

tera c) del precedente art. 4 sono stati, rispettivamente, decuplicati e quintuplicati fino al 30 giugno 1947, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1947

DE NICOLA

CINGOLANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio* 1948
*Atti del Governo, registro n.* 22, *foglio n.* 117. — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 1948, n. 947.

**Approvazione degli Accordi stipulati fra l'Italia e l'Argentina relativi al trasferimento di proprietà di navi mercantili, compravendita di alcune navi e Accordo relativo al piroscafo « Fortunstella ».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri segretari di Stato per la marina mercantile, per il tesoro, per il commercio con l'estero e per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi

*a*) Accordo fra l'Italia e l'Argentina per il trasferimento in proprietà al Governo Argentino di navi mercantili rifugiatesi nei porti di quella Repubblica, firmato a Buenos Aires il 25 agosto 1941;

*b*) Contratto di compravendita fra l'Italia e l'Argentina relativo ad alcune navi, firmato a Buenos Aires il 28 febbraio 1946;

*c*) Accordo fra l'Italia e l'Argentina relativo al piroscafo « Fortunstella » firmato a Buenos Aires il 2 giugno 1947.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti all'esecuzione degli Accordi.

Alla spesa occorrente sarà provveduto con le entrate derivanti dagli Accordi medesimi.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto, dal 25 agosto 1941, per l'Accordo di cui alla lettera *a*), dal 28 febbraio 1946, per l'Accordo di cui alla lettera *b*) e dal 2 giugno 1947, per l'Accordo di cui alla lettera *c*).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — CAPPA — DEL VECCHIO — MERZAGORA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno* 1948
*Atti del Governo, registro n.* 22, *foglio n.* 56. — FRASCA

---

**Accordo fra l'Italia e l'Argentina per il trasferimento in proprietà al Governo argentino di navi mercantili rifugiatesi nei porti di quella Repubblica (Buenos Aires, 25 agosto 1941).**

El Gobierno de Italia, representado por S. E. el señor Embajador Extraodinario y Plenipotenciario acreditado ante el Gobierno argentino, doctor RAFFAELE Nob. BOSCARELLI, y el Gobierno de la República Argentina, representado por S. E. el señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, doctor ENRIQUE RUIZ-GUIÑAZÚ, y por S. E. el señor Ministro de Marina, contralmirante don MARIO FINCATI, han convenido en las disposiciones siguientes para transferir al Gobierno de la República Argentina la propiedad de las naves mercantes refugiadas en puertos argentinos:

1° El Gobierno italiano vende la totalidad de los buques italianos refugiados en puertos argentinos al Gobierno de la República Argentina, el cual se compromete a no utilizarlos en favor de las potencias beligerantes contra Italia y sus aliados.

2° El Gobierno italiano vende al Gobierno argentino, al precio y en las condiciones que se estipulan más adelante, ocho de los buques refugiados en puertos argentinos. Los ocho buques refugiados restantes serán también vendidos por el Gobierno italiano al Gobierno argentino, pero el Gobierno italiano tendrá opción para readquirirlos dentro de un plazo de seis meses contado desde la terminación de la guerra. Hecha efectiva la opción, el Gobierno argentino se compromete a entregar los buques en puertos argentinos dentro de un plazo no mayor de noventa días. La opción sólo podrá hacerse efectiva para el conjunto de los ocho buques sujetos a ella y caducará si, vencido el plazo indicado, el Gobierno italiano no hiciese uso de ese derecho.

3° Se adquirirán en forma definitiva los siguientes buques: *Teseo, Principessa Maria, Castelbianco, Monte Santo, Gianfranco, Amabilitas, Capo Rosa* y *Valdarno.*

4° Se adquirirán sujetos a la condición de opción espedificada en el punto 2°) los buques: *Cervino, Voluntas, Dante, Fortunstella, Maristella, Ines Corrado, Vittorio Veneto* y *Pelorum.*

5° El Gobierno argentino se compromete a abonar el precio de los buques en la siguiente forma:

*a*) El 50 % (cincuenta por ciento) en Letras de Tesorería, en Liras, que quedarán depositadas en el Banco Central de la República Argentina, a la orden del Gobierno italiano.

*b*) El 50 % (cincuenta por ciento) restante, en un crédito en Liras a favor del Gobierno de Italia, que será pagado al término de la guerra y que deberá ser utilizado totalmente para la adquisición de productos argentinos.

Tanto las Letras de Tesorería en Liras como el importe del crédito a que se refiere el punto 5° *b*) devengarán in interés del 2,25 % (dos veinticinco por ciento) anual.

A los efectos de este Convenio se considerará que una Lira tiene un contenido de oro fino de 0,04677 gramos (establecido por el Decreto-Ley del Reino de Italia n. 1745) y que el Gobierno argentino quedará liberado de toda obligación mediante la entrega en Buenos Aires a la Embajada de Italia, de una cantidad de oro igual a la que resulte de multiplicar el total de Liras adeudado por dicho contenido de oro, o mediante la entrega de una suma de divisas equiparables al oro y de libre disponibilidad, que represente un valor oro equivalente.

6° Las Letras de Tesorería a que se refiere el punto 5° *a*) y los intereses que ellas devenguen, como así también los intereses del crédito a que se refiere el punto 5° *b*), quedarán depositados en el Banco Central de la República Argentina y hasta la terminación de la guerra no podrán ser utilizadas para operaciones financieras cualquiera que sea su naturaleza. Al quedar liberadas esas Letras se utilizarán, en primer término, para satisfacer los pagos que deba efectuar el Gobierno italiano si hace uso de la opción a que se refiere el punto 2°.

7° Los productos argentinos que Italia adquiera de acuerdo con el punto 5° *b*), serán abonados de conformidad con las cotizaciones internacionales. Los fletes por el transporte de esos productos, en caso de efectuarse en los buques comprendidos en este Convenio, serán los que rijan en el momento de efectuarse el embarque.

8° En lo posible, el Gobierno argentino destinará con preferencia los barcos italianos que pasen a su poder al transporte de los productos que adquiera Italia en virtud del punto 5° *b*).

9° El Gobierno argentino permitirá la entrada al país de los tripulantes de los barcos que se adquieren por este Convenio, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 817 del 19 de octubre de 1876 (de Inmigración y Colonización).

10° El Gobierno argentino adquiere los buques italianos en los puertos en que se encuentren y en estado de funcionamiento, con todos los materiales que forman parte de su equipo normal y que están a bordo, segun inventario. Están excluídos del precio de venta los combustibles y lubricantes, que serán comprados por el Gobierno argentino a los precios en vigencia.

11° El Gobierno italiano dispondrá libremente de la carga que actualmente se halle a bordo de los buques vendidos, desembarcándola en el puerto de Buenos Aires.

12° El Gobierno italiano toma a su cargo todas las obligaciones, cualquiera sea su naturaleza, que puedan gravar los buques vendidos, con anterioridad a la fecha de la toma de posesión por el Gobierno argentino.

13° El Gobierno italiano podrá readquirir los buques vendidos con la correspondiente cláusula de opción, pagando por ellos el importe que ha sido satisfecho por el Gobierno argentino, previa bonificación al Gobierno italiano de un 10 % (diez por ciento) anual.

14° El Gobierno argentino pagará al Gobierno italiano 2.850 (dos mil ochocientos cincuenta) Liras por tonelada métrica de porte bruto de los buques que adquiera con carácter definitivo; y 2.375 (dos mil trescientos setenta y cinco) Liras por tonelada de porte bruto de los barcos que adquiera con derecho a opción.

15° El Gobierno argentino tomará posesión de los buques adquiridos inmediatamente de firmado este Convenio, y la recepción formal se realizará mediante inventario, dentro de los cuarenta días siguientes. Hasta ese momento, el Gobierno italiano se compromete a mantener a bordo el personal necesario para el cuidado y conservación de los buques. Simultáneamente a la toma de posesión definitiva, serán depositadas las Letras de Tesorería y será abierto a favor del Gobierno italiano el crédito a que se refiere el punto 5° *b*) de este Convenio.

16° La escritura de los buques se otorgará también dentro de los cuarenta días de la fecha de la firma de este Convenio, por ante el Escribano que designe el Gobierno argentino.

17° Para la solución de cualquier cuestión o divergencia que pudiera surgir con motivo de la aplicación de las cláusulas del presente Convenio, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y el Real Embajador de Italia en Buenos Aires designarán de común acuerdo un árbitro cuyo laudo sará definitivo para ambas partes.

18° Los representantes del Gobierno argentino firman el presente Convenio « ad-referendum » del Honorable Congreso de la Nación.

En fe de lo cual, los infrascriptos, debidamente autorizados al efecto, firman y sellan el presente Convenio en dos ejemplares de un mismo tenor que hacen igualmente fe, en la ciudad de Buenos Aires a los veinticinco días del mes de agosto del año mil novecientos cuarenta y uno.

*Per l'Italia*
R. Boscarelli

*Per l'Argentina*
E. Ruiz-Guinazú
M. Fincati

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per gli affari esteri*
Sforza

---

**Contratto di compravendita fra l'Italia e l'Argentina relativo ad alcune navi (Buenos Aires, 28 febbraio 1946)**

El Gobierno Argentino, representado por su Excelencia el señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Doctor don Juan I. Cooke, y por Su Excelencia el señor Ministro de Marina, Vicealmirante dón Abelardo Pantiñ, por una parte, y el Gobierno de Italia, representado por su Señoria el señor Encargado de Negocios acreditado ante el Gobierno Argentino, Nob. Doctor don Giovanni Fornari, por la otra, han convenido en el siguiente contrato de compraventa:

Primero

De acuerdo con lo estipulado en el Convenio firmado entre el Gobierno Argentino y el de Italia el 25 de agosto de 1941, y con la opción de recomprar que ha for-

mulado este último, según nota del 27 de julio ppdo., fundado en el articulo 2° de dicho Convenio, el Gobierno Argentino vende al Gobierno de Italia y este compra, los siguientes buques. *Rio Primero,* ex-Cervino, *Rio Teuco,* ex-Voluntas, *Rio Segundo,* ex-Dante, *Rio Atuel,* ex-Maristella, *Rio Diamante,* ex-Ines Corrado, *Rio Gualeguay,* ex-Vittorio Veneto, *Rio Chico,* ex-Pelorum, todos actualmente de bandera argentina.

Segundo

Los buques *Rio Teuco,* ex-Voluntas, *Rio Chico,* ex-Pelorum y *Rio Gualeguay,* ex-Vittorio Veneto, serán entregados por el Gobierno Argentino y recibidos por el de Italia el dia de las ratificaciones por los respectivos Gobiernos del presente contrato. Los restantes serán entregados y recibidos respectivamente, a medida que el Gobierno Argentino comunique a la Embajada de Italia que están listos para su entrega. La entrega de los buques se hará efectiva en las condiciones previstas en la cláusula décima.

Tercero

El Gobierno de Italia abonará por los buques que compra según la cláusula primera, la suma de liras ciento treinta y tres millones ochocientas cuarenta y siete mil ochocientas setenta y cinco (133.847.875,00), de acuerdo con lo estipulado en el articulo 13° del Convenio del 25 de agosto de 1941 Tal como se ha establecido en el articulo quinto de este Convenio, se considerará que la lira referida en cualquier suma del presente contrato, tiene un contenido de oro fino de 0,04677 gramo (establecido por decreto-ley numero 1745 del Reino de Italia).

Cuarto

El buque *Rio Tercero,* ex-Fortunstella, que estaba sujeto también a la misma opción de recompra que los buques mencionados en la cláusula primera de este contrato, se considerará adquirido definitivamente por el Gobierno Argentino, quién lo abonará oportunamente. Las cuestiones surgidas entre las Partes respecto de precio de este buque, que el Gobierno Argentino considera que es el fijado en la cláusula quinta de este contrato, y que el Gobierno Italiano considera que es de liras veintiun millones quinientas setenta y un mil siescientas cincuenta (21.571.650) quedan diferidas a un arreglo posterior, asi como el eventual pago de la compensación de uso del 10 % por el mismo buque y el pago del interés, puntos sobre los cuales hay también divergencias de las Partes. El Gobierno Argentino abonará todas las cantidades que serán fijadas en el Covenio posterior a que se refiere esta cláusula, en el acto de ratificarse por el Poder Ejecutivo dicho Convenio.

Quinto

El referido precio de liras ciento treinta y tres millones ochocientas cuarenta y siete mil ochocientas setenta y cinco (133.847.875), más la suma de liras diez y siete millones novecientas setenta y seis mil trescientas setenta y cinco (17.976.375), importe minimo del precio del buque *Rio Tercero,* ex-Fortunstella, y sus intereses hasta el 22 de junio del 1942, en virtud de lo convenido en la clausola cuarta; más el importe del salario de salvamento que adeudaba el *Rio Colorado*, ex-Monte Santo, cuando fué adquirido por el Gobierno Argentino, y que de acuerdo con lo estipulado en el articulo 12 del Convenio del 25 de agosto de 1941, fué abonado por la Flota Mercante del Estado a la Luzon Stevedoring Company de Nueva York, por cuenta de dicho Gobierno Italiano, o sea la suma de Dolares cien mil (u$u. 100.000), equivalente a liras un millon novecientas mil ochenta y siete con sesenta y seis centimos (1.900.087,66); más la suma de pesos ochenta y tres mil cuatrocientos treinta y dos con quince centavos moneda nacional (m$n. 83.432,15), importe de cuatro estaciones radiotelegráficas que tenian a bordo el *Rio Primero,* ex-Cervino, *Rio Segundo,* ex-Dante, *Rio Atuel,* ex-Maristella, *Rio Chico,* ex-Pelorum cuando fueron comprados por el Gobierno Argentino, tres nuevas estaciones radiotelegráficas de ondas cortas y largas más los radiogoniómetros instalado por la Flota Mercante del Estado a bordo del *Rio Gualeguay,* ex-Vittorio Veneto, *Rio Diamante,* ex-Inés Corrado, y *Rio Teuco,* ex-Voluntas; más las sumas que el Gobierno Argentino hubiera anticipado al Gobierno Italiano a cuenta de las cantidades adeudadas por el Covenio del 25 de agosto de 1941, serán descontadas de la letra de Tesorería de liras ciento setenta y nueve millones cuatrocientas siete mil vienticinco (179.407.025), depositada en el Banco Central de la República Argentina, segun lo estipulado en el articulo 5°. inciso *a*), y articulo 6°, in fine, del Convenio del 25 de agosto del 1941. El saldo de dicha letra de Tesorería será abonado al Gobierno Italiano en el acto de escriturarse a favor del mismo los buques que compra segun la cláusula primera de este contrato.

Sexto

En la oportunidad citada en la cláusula anterior también se abonará al Gobierno Italiano el saldo de intereses que resulte de la siguiente compensación:

*a*) de acreditar al Gobierno Italiano los intereses hasta la fecha de la escrituración, del 2,25 % anual, que segun el articulo 5° del Convenio del 25 de agosto de 1941, debe devengar dicha letra y el crédito en liras mencionado en el inciso *b*) del articulo 5°;

*b*) de debitar al mismo Gobierno Italiano:

1° Los intereses del 2,25 % anual que devengará el precio de cada buque recomprado segun la cláusula primera a partir de la fecha de entrega al Gobierno Italiano de cada uno de ellos, hasta la fecha de la escrituración.

2° Los intereses, que también a razón del 2,25 % anual, devengue el importe del salario de salvamento del *Rio Colorado,* ex-Monte-Santo, mencionado más arriba, desde el 28 de mayo de 1942, hasta la referida oportunidad de la escrituración, de acuerdo con la carta de la Embajada de Italia del 8 de octubre de 1942.

3° Los intereses del 2,25 % anual hasta el momento de la escrituración, sobre las sumas anticipadas al Gobierno Italiano por el Gobierno Argentino hasta el presente y las que en el futuro se anticipen de acuerdo con lo estipulado en la cláusula octava de este contrato. También se abonará en la misma oportunidad la bonificación del 10 % anual estipulada en el articulo 13° del mismo Convenio sobre el precio de cada buque recomprado hasta la fecha de la entrega de cada uno de ellos, sumas estas ultimas que se liquidarán en la oportunidad de la entrega de cada buque.

Septimo

Las condiciones y modalidades relativas al payo y a la utilización par adquisición de productos argentinos para exportación, del crédito estipulado en el articulo 5°, inciso b) del Convenio del 25 de agosto de 1941, formarán objeto de acuerdos entre los Ministerios interesados de la Nación y la Real Embajada de Italia en Buenos Aires. El pago del saldo de la letra de Tesoreria mencionado al final de la cláusula quinta, y el de las sumas especificadas en la cláusula sexta, se efectuarán mediante el depósito del correspondiente equivalente, a esteablecerse, en dólars estadounidenses en una cuenta que el Banco Central de la República Argentina abrirá a la Oficina Italiana de Cambios (« Ufficio Italiano Cambi ») y que será libremente disponible.

Octavo

El Gobierno Argentino, a pedido del Gobierno de Italia, hará abonos a cuenta sobre la suma que por saldo de la letra de Tesorería depositada en el Banco Central de la República Argentina, se ha comprometido a abonar en el acto de la escrituración, segun la cláusula quinta, in fine de este contrato. Dichos abonos a cuenta, devengarán hasta el acto de la escrituración el interés del 2,25 % anual.

Noveno

Los buques serán entregados al Gobierno Italiano firmándose las respectivas actas. Hasta ese momento el Gobierno Argentino se compromete a mantener a bordo el personal necesario para el cuidado, la conservación de los buques y todo lo concerniente a las inspecciones y visitas relativas a la entrega.

Decimo

Los buques comprados por este contrato por el Gobierno Italiano, serán entregados en estado de funcionamiento, con lo mismos o iguales materiales que formaban su equipo al ser comprados por el Gobierno Argentino y que figuran en los respectivos inventarios originales que en esa oportunidad fueron confeccionados.

Decimo primero

El Gobierno Argentino toma a su cargo todas las obligaciones, cualquiera sea su naturaleza que puedan gravar los buques vendidos, con anterioridad a la fecha de toma de posesión por el Gobierno Italiano, y posteriores a la toma de posesión de cada buque por el Gobierno Argentino.

Decimo segundo

La escritura de los buques se otorgará por el Escribano que designe el Poder Ejecutivo, y se realizará dentro de los sesenta dias de la fecha en que se entregue el ultimo buque al Gobierno Italiano.

Decimo tercero

Para la solución de cualquier cuestión o divergencia que puderia surgir con motivo de la aplicación de las cláusulas del presente contrato, el señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y el representante diplomático del Gobierno de Italia en la misma República, designarán de comun acuerdo un árbitro cuyo laudo será definitivo para ambas Partes.

Decimo cuarto

El barco *Rio Chubut*, ex-Castelbianco, queda excluido del presente contrato y el pago de la cantidad de lires veintitres millones ochocientas ochenta y ocho mil setecientas (23.888.700), más los intereses correspondientes, diferido hasta que se solucione el arreglo posterior a que las partes se comprometen por este Convenio.

Decimo quinto

Los representantes del Gobierno Argentino firman el presente contrato ad referéndum del Poder Ejecutivo y el señor Encargado de Negocios del Reino de Italia ad referéndum del Gobierno Italiano. Ambas Partes se comprometen a obtener esta aprobación a la mayor brevedad.

En fe de lo cual, los infrascriptos debidamente autorizados al efecto, firman y sellan el presente contrato en dos ejemplares de un mismo tenor que hacen igualmente fé, en la ciudad de Buenos Aires, a los veintiocho dias del mes de Febrero del año mil novecientos cuarenta y seis.

*Per l'Italia*
GIOVANNI FORNARI

*Per l'Argentina*
don JUAN I. COOKE
don ABELARDO PANTIN

**Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica**

*Il Ministro per gli affari esteri*
SFORZA

---

**Accordo fra l'Italia e l'Argentina relativo al piroscafo « Fortunstella » (Buenos Aires, 2 giugno 1947)**

El Gobierno de Italia representado por Su Excelencia el señor Embajador doctor GIUSTINO ARPESANI, por una parte, y el Gobierno Argentino representado por Su Excelencia el señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, doctor JUAN ATILIO BRAMUGLIA y por Su Excelencia el señor Ministro de Marina, Contraalmirante D. FIDEL ANADÓN por la otra, en virtud de lo estipulado en la cláusula cuarta del Convenio del veintiocho de febrero de mil novecientos cuarenta y seis, por el cual el Gobierno Argentino vendió al de Italia los buques que le había comprado con pacto de retroventa el 25 de agosto de 1941, convienen en lo siguiente:

Art. 1

Que en la referida cláusula cuarta del Convenio del 28 de febrero de 1946, se estipuló que quedaban diferidas a un arreglo posterior, las cuestiones surgidas entre las Partes con respeto al precio del buque *Rio Tercero*, ex-*Fortunstella*.

Art. 2

Que en virtud de esta estipulación, y de acuerdo con lo expresado en la primera parte de la misma cláusula, según la cual el *Rio Tercero*, ex-*Fortunstella* se considerará adquirido definitivamente por el Gobierno Argentino, ambas Partes convienen en fijar como precio de dicho buque el que se pactó para los buques adquiridos definitivamente en la cláusula 14ª del Convenio del 25 de agosto de 1941, o sea 2.850 liras por tonelada métrica de porte bruto, lo que representa para el *Rio Tercero*,

ex-*Fortunstella* la suma de veintiun millones quinientos setenta y un mil seiscientos cincuenta liras (21.571.650). Tal como se ha establecido en el articulo 5° del Convenio del 25 de agosto de 1941 y 3° del firmado con fecha 28 de febrero de 1946, se considerará que la lira referida en cualquier suma del presente Contrato adicional, tiene un contenido de oro fino de 0,04677 gramo (establecido por Decreto-Ley N° 1745 del Reino de Italia).

Art. 3

La suma estipulada como precio del *Rio Tercero*, ex-*Fortunstella*, en cláusula anterior, devengará un interés del 2,25 % anual, desde la fecha de depósito de la primitiva letra de Tesorería (4 de octubre de 1941), por valor de lira ciento setenta y nueve millones cuatrocientos siete mil veinticinco (179.407.025) en el Banco Central de la República Argentina, según lo estipulado en el artículo 5° inciso *a*) y artículo 6° « in fine » del Convenio del 25 de agosto de 1941 hasta el 29 de mayo de 1946, fecha en que se cerraron las cuentas con el Gobierno de Italia, relativas a los Convenios del 25 de agosto de 1941 y del 28 de febrero de 1946.

Art. 4

El pago del precio estipulado por el *Rio Tercero*, ex-*Fortunstella* en el artículo 2° y del importe de los intereses pactados en el artículo 3°, se efectuará al ser ratificado este Contrato por los respectivos Gobiernos, de acuerdo con lo que se convino en el artículo 4° del Convenio del 28 de febrero de 1946, mediante el depósito del correspondiente equivalente, a establecerse, en dólares estadounidenses, en una cuenta que el Banco Central de la República Argentina abrirá a la Oficina Italiana de Cambios (Ufficio Italiano Cambi) y que será libremente disponible.

Art. 5

Ambas Partes convienen en que, con el depósito en el Banco Central de la República Argentina, de la suma fijada en el artículo 2° como precio del *Rio Tercero*, ex *Fortunstella* y del importe de los intereses estipulados en el artículo 3°, queda saldato todo pago referente a la operación de compraventa de dicho buque realizada por contrato originario del 25 de agosto de 1941 y complementario de fecha 28 de febrero de 1946, por lo cual el Gobierno de Italia declara que el Gobierno argentino no le adeuda suma alguna por compensación de uso ni por ningún otro concepto relacionado con el mismo buque.

Art. 6

Para la solución de cualquier cuestión o divergencia que pudiera surgir con motivo de la aplicación de las cláusulas del presente Contrato, el Representante Diplómatico del Gobierno de Italia en la República Argentina y el señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la misma República, designarán de comun acuerdo un árbitro cuyo laudo será definitivo para ambas Partes.

Art. 7

Su Excelencia el señor Embajador de Italia firma el presente Contrato adicional ad-referéndum del Gobierno Italiano, y los representantes del Gobierno Argentino, ad-referéndum del Poder Ejecutivo. Ambas Partes se comprometen a obtener la ratificación a la mayor brevedad.

En fe de lo cual, los infrascriptos debidamente autorizados al efecto, firman y sellan el presente Contrato en dos ejemplares de un mismo tenor que hacen igualmente fe, en la ciudad de Buenos Aires, a los dos días del mes de junio del año mil novecientos cuarenta y siete.

*Per l'Italia*
G. ARPESANI

*Per l'Argentina*
A. BRAMUGLIA
F. ANADON

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per gli affari esteri*
SFORZA

---

*Traduzione*

Il Governo Italiano rappresentato da S. E. l'Ambasciatore dottor GIUSTINO ARPESANI, da una parte, ed il Governo Argentino rappresentato da S. E. il Ministro degli Affari Esteri e del Culto, dott. JUAN ATTILIO BRAMUGLIA e da S. E. il Ministro della Marina, Contrammiraglio FIDEL ANADÓN, dall'altra, in virtù di quanto stipulato nella clausola quarta del Convegno del 28 febbraio millenovecentoquarantasei, per il quale il Governo Argentino vendette al Governo Italiano i vapori che gli aveva comprato con patto di riacquisto il 25 agosto 1941, convengono quanto segue:

Art. 1

Che nella predetta clausola quarta del Convegno del 28 febbraio 1946, si stabilì che restavano differite ad una posteriore sistemazione le questioni sorte fra le Parti con rispetto al prezzo della nave *Rio Tercero*, ex-*Fortunstella*.

Art. 2

Che in virtù di questa stipulazione, e d'accordo con quanto espresso nella prima parte della stessa clausola, secondo la quale il *Rio Tercero*, ex-*Fortunstella* si considererebbe acquistato definitivamente dal Governo Argentino, le due Parti convengono nel fissare come prezzo di detta nave quello che fu pattuito per le navi acquistate definitivamente con la clausola 14ª del Convegno del 25 agosto 1941, cioè 2.850 lire per tonnellata metrica di stazza lorda, il che rappresenta per il *Rio Tercero*, ex-*Fortunstella*, la somma di ventun milioni cinquecento settantunmila seicento cinquanta lire (21.571.650). Così come si è stabilito nell'articolo 5 del Convegno del 25 agosto 1941 e 3 di quello firmato in data 28 febbraio 1946, si considererà che la lira riferita in qualsiasi somma del presente contratto addizionale ha un contenuto in oro fino di 0,04677 grammi (stabilito dal decreto-legge n° 1745 del Regno d'Italia).

Art. 3

La somma stipulata come prezzo del *Rio Tercero*, ex-*Fortunstella*, nella clausola anteriore, frutterà un interesse del 2,25 % annuale, dalla data del deposito della primitiva lettera di tesoreria (4 ottobre 1941), per il valore di lire cento settantanove milioni quattrocentosette mila venticinque (179.407.025) nel Banco Centrale della Repubblica Argentina, secondo quanto stipulato nell'articolo 5 inciso *a*) e articolo 6 « in fine » del Con-

vegno del 25 agosto 1941, fino al 29 maggio 1946, data in cui si serrarono i conti con il Governo Italiano, relativi ai Convegni del 25 agosto 1941 e del 28 febbraio 1946.

Art. 4

Il pagamento del prezzo stipulato per il *Rio Tercero,* ex-*Fortunstella* nell'articolo 2 e dell'importo degli interessi pattuiti nell'articolo 3, si effettuerà allorchè sarà ratificato questo contratto dai rispettivi Governi, d'accordo con quanto è stato convenuto nell'articolo 4 del Convegno del 28 febbraio 1946, mediante il deposito del corrispondente equivalente, da stabilirsi, in dollari statunitensi, in un conto che il Banco Centrale della Repubblica Argentina aprirà all'Ufficio Italiano Cambi e che sarà liberamente disponibile.

Art. 5.

Le due Parti convengono che, con il deposito presso il Banco Centrale della Repubblica Argentina, della somma fissata nell'articolo 2 come prezzo del *Rio Tercero* ex-*Fortunstella,* e dell'importo degli interessi stipulati nell'articolo 3, resta saldato ogni pagamento relativo all'operazione di compravendita della detta nave realizzata con contratto originario del 25 agosto 1941 e complementare in data 28 febbraio 1946, per cui il Governo Italiano dichiara che il Governo Argentino non gli deve somma alcuna per compensazione d'uso nè sotto nessun altro concetto relazionato con la stessa nave.

Art. 6

Per la soluzione di qualsiasi questione o divergenza che possa sorgère con motivo dell'applicazione delle clausole del presente contratto, il rappresentante diplomatico del Governo Italiano nella Repubblica Argentina ed il signor Ministro degli Affari Esteri e Culto della stessa Repubblica, designeranno di comune accordo un arbitro il cui laudo sarà definitivo per le due Parti.

Art. 7.

Sua Eccellenza il signor Ambasciatore d'Italia firma il presente contratto addizionale ad referendum del Governo Italiano, ed i rappresentanti del Governo Argentino, ad referendum del Potere Esecutivo. Le due Parti si compromettono ad ottenere la ratificazione con la maggior brevità.

In fede di quanto sopra, i sottoscritti debitamente autorizzati a tale effetto, firmano e sigillano il presente contratto in due esemplari di uno stesso tenore che fanno ugualmente fede, nella città di Buenos Aires, il giorno due del mese di giugno dell'anno millenovecento quarantasette.

*Per l'Italia*
G. ARPESANI

*Per l'Argentina*
A. BRAMUGLIA
F. ANADON

p. *traduzione conforme all'originale in lingua spagnola.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per gli affari esteri*
SFORZA

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 948.
**Regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a non avvalersi del diritto che deriverebbe all'Amministrazione dello Stato dall'art. XIV della Convenzione 30 giugno 1936, e dagli articoli V e IV degli atti addizionali 29 aprile 1938 e 30 gennaio 1941 intervenuti tra lo Stato e l'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.) ed a farsi rimborsare dall'Azienda medesima le somme versate a titolo di ammortamento del capitale investito negli impianti di Bari, di Livorno e di Novara.

Tale rimborso, tenuto conto degli interessi legali dal giorno dei singoli versamenti e di un adeguamento ai fini monetari, resta determinato in 7230 milioni di lire.

In aggiunta alla somma di cui sopra l'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.) è tenuta a corrispondere il valore degli incrementi patrimoniali verificatisi negli stabilimenti di Bari, Livorno e Novara successivamente al 9 giugno 1947 e fino alla data di stipula della convenzione, nonchè il valore dei materiali facenti parte degli impianti dei detti stabilimenti asportati e ricuperati o che saranno ricuperati.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a determinare le modalità e le garanzie di pagamento delle somme come sopra dovute e ad approvare con propri decreti le relative convenzioni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1948*
*Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 155.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 949.

**Norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

*(Limiti di applicabilità del decreto)*

Per l'assunzione del personale sanitario alle dipendenze degli istituti di cura di cui all'art. 1 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, viene provveduto, in deroga temporanea e parziale alle disposizioni di legge o regolamento generale o particolare attualmente in vigore, relative alla materia dei concorsi ed alle nomine, mediante le disposizioni del presente decreto, la cui applicazione è limitata ai concorsi banditi entro l'anno dalla sua pubblicazione nonchè a quelli banditi anteriormente a detta pubblicazione e successivamente prorogati.

Art. 2.

*(Requisiti di servizio per l'ammissione ai concorsi di primario od aiuto)*

I requisiti di servizio per l'ammissione ai concorsi pubblici per primario ed aiuto di cui alla lettera *b)* degli articoli 47 e 56 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono i seguenti

Per i concorsi a primario costituisce requisito sufficiente per l'ammissione possedere non meno di dieci anni di laurea ed avere prestato effettivo servizio in ospedali o in istituti universitari nelle materie del concorso o ad esso affini, rispettivamente:

*a)* per un periodo di almeno quattro anni per i sanitari di ruolo che abbiano ricoperto il posto di primario a titolo di incarico o di direttore incaricato di istituti universitari;

*b)* di sei anni per coloro che abbiano ricoperto un posto di ruolo a seguito di concorso regolarmente vinto in qualità di assistente o di aiuto;

*c)* di otto anni per coloro che abbiano avuto incarichi in detti posti per chiamata, senza nessun concorso.

Per i concorsi ad aiuto è requisito sufficiente per l'ammissione aver prestato servizio effettivo presso ospedali od istituti universitari rispettivamente per un periodo di due anni se si tratta di servizio in qualità di aiuto incaricato o di assistente di ruolo nominato a seguito di concorso regolarmente vinto, di tre anni se si tratta di servizio in qualità di assistente incaricato; e di quattro anni per il servizio prestato in qualità di volontario o di assistente comunque retribuito.

Agli effetti del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, il servizio di volontario è valutato nella misura seguente:

1) per l'ammissione al concorso per primario, per la metà nei confronti di coloro che abbiano ricoperto posti di ruolo di aiuto o di assistente, purchè tale servizio risulti prestato per almeno quattro anni; e per un terzo per coloro che abbiano esplicato le funzioni di assistente incaricato, purchè tale servizio sia stato prestato per almeno sei anni;

2) per l'ammissione al concorso per aiuto, per la metà nei confronti di coloro che abbiano ricoperto posti di ruolo di assistente, purchè tale servizio sia stato prestato per almeno un anno.

Ai fini del computo dell'effettivo servizio nei confronti del personale di ruolo si applicano le disposizioni in vigore sul trattamento degli impiegati statali di ruolo in caso di richiamo alle armi.

Art. 3.

*(Concorsi al posto di direttore sanitario)*

I concorsi per sovraintendente, direttore, vice-direttore e ispettore sanitario hanno luogo presso gli ospedali rispettivi.

Le Commissioni giudicatrici del concorso ai predetti posti sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione ospedaliera interessata e sono costituite nel modo seguente:

*a)* del presidente dell'Amministrazione che bandisce il concorso;

*b)* di un medico possibilmente dei ruoli della Sanità pubblica, designato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

*c)* di un professore di ruolo di igiene;

*d)* di due sovraintendenti sanitari e direttori sanitari di ospedale di 1ª categoria, uno dei quali designato dalle organizzazioni professionali interessate;

*e)* di due rappresentanti della Federazione nazionale dell'Ordine dei medici scelti tra i direttori di ospedali di 1ª categoria e di 2ª categoria.

Funziona da segretario un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno.

Con deliberazione delle singole Amministrazioni ospedaliere viene provveduto all'approvazione della graduatoria ed alla nomina dei concorrenti risultati idonei, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 43 e 45 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Art. 4.

*(Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di primario, aiuto ed assistente)*

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per i posti di primario e di aiuto di cui agli articoli 48, 62 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso e sono costituite nel modo seguente:

*a)* il sopraintendente sanitario o il direttore sanitario di ruolo o interino dell'ospedale che ha bandito il concorso, o in mancanza, di altro ospedale, in rappresentanza dell'Amministrazione ospedaliera, presidente;

*b)* tre primari, uno almeno dei quali abilitato alla libera docenza, di categoria pari a quella del posto messo a concorso, nominati dall'Amministrazione su terne proposte dalla Federazione dell'Ordine dei medici, d'intesa con l'organizzazione nazionale di categoria;

*c)* un professore universitario di ruolo della materia attinente al concorso;

*d)* un medico possibilmente appartenente ai ruoli della Sanità pubblica, designato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di assistente, di cui all'art. 64 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate anche esse dalle Amministrazioni ospedaliere e sono costituite:

*a)* del sovraintendente sanitario, ove esista, o del direttore dell'istituto ospedaliero o di un primario ospedaliero, presidente;

*b)* di un primario possibilmente di ruolo, oppure di un aiuto di ruolo, ospedalieri, designati dall'Ordine dei medici della provincia in cui ha sede l'ospedale, d'intesa con l'organizzazione professionale di categoria;

*c)* di un professore universitario.

Funziona da segretario nelle Commissioni previste dal presente articolo, un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal Prefetto della provincia.

Le deliberazioni vengono adottate dalle Commissioni giudicatrici a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 5.

*(Raggruppamento di più concorsi)*

Al fine di mettere in grado l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di provvedere al raggruppamento di più concorsi ai termini dell'art. 36 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, le Amministrazioni interessate comunicheranno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a mezzo dei prefetti, l'elenco dei posti vacanti che possono essere messi a concorso.

La predetta facoltà può essere esercitata d'iniziativa dell'Amministrazione centrale o su richiesta delle Amministrazioni interessate.

Art. 6.

*(Commissioni giudicatrici dei concorsi raggruppati)*

Nel caso di più concorsi raggruppati ai sensi dell'articolo precedente, resta invariata la composizione delle Commissioni giudicatrici di cui agli articoli 4 e 5, salvo l'integrazione di quella relativa ai concorsi a primario ed aiuto con un altro componente scelto tra i primari ospedalieri, e designato dalla Federazione dei medici, di intesa con l'organizzazione di categoria.

La scelta del presidente e dell'ospedale presso il quale deve svolgersi il concorso, nonchè la designazione dei medici ospedalieri chiamati a far parte delle predette Commissioni verrà effettuata tenuto conto dell'importanza dei vari enti interessati al concorso e in relazione all'estensione del medesimo ad enti di una o più provincie.

Art. 7.

*(Modalità di svolgimento dei concorsi)*

Gli esami di concorso ai posti di primario, aiuto ed assistente, si svolgono con le modalità previste dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, salvo le seguenti varianti:

*a)* negli articoli 49, 50 e 57 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, le prove di cui alle lettere *c)* e *d)* sono sostituite da una unica prova orale sulle materie attinenti al concorso. Negli altri casi è in facoltà della Commissione esaminatrice di interrogare, in sostituzione della prova orale di igiene ospedaliera e di profilassi delle malattie infettive, su argomenti riguardanti dette materie;

*b)* l'esame clinico è compiuto su infermi estratti a sorte al momento delle prove di esami. Gli esami di cui alla lettera *b)* degli articoli 49, 50 e 51 sono compiuti su due infermi estratti a sorte, con dissertazione scritta concernente la diagnosi, la prognosi e la cura;

*c)* le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di primario, di aiuto e di assistente stabiliscono prima dell'inizio delle operazioni i criteri per il punteggio e la valutazione dei titoli, dando la prevalenza alle prove di esame, alle quali dovrà essere riservato un numero di voti superiore alla metà di quelli di cui dispone la Commissione.

Art. 8.

*(Concorsi per sanitari di ospedali di 3ª categoria)*

Le disposizioni del presente decreto relative alla nomina delle Commissioni esaminatrici, alla facoltà di raggruppamento prevista dall'art. 5, allo svolgimento delle prove di esame, si applicano anche agli ospedali di 3ª categoria.

Art. 9.

*(Sede dei concorsi)*

I concorsi per il personale sanitario di qualsiasi grado e categoria si svolgono presso le Amministrazioni interessate.

Art. 10.

*(Sanitari assunti in via provvisoria)*

I primari, gli aiuti e gli assistenti, assunti in via provvisoria, che prestino effettivo servizio, da almeno un biennio se assistenti ed aiuti, da almeno un triennio se primari, e che abbiano conseguito l'idoneità in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami e non anteriormente al 1936 presso lo stesso ospedale o presso altro ospedale della medesima categoria cui appartiene quello nel quale prestano servizio, possono essere confermati nel posto in via definitiva, con provvedimento delle Amministrazioni, su parere favorevole del sopraintendente o del direttore sanitario dell'ospedale o di chi ne fa le veci, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11.

*(Tasse)*

Le tasse a carico dei candidati che partecipano ai concorsi, previsti dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono elevate di venti volte.

Art. 12.

*(Componenti delle Commissioni nominati dagli Ordini o appartenenti ad Amministrazioni pubbliche)*.

I componenti delle Commissioni giudicatrici previste dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, non modificate dalle precedenti norme, i quali ai sensi dell'art. 100 avrebbero dovuto essere nominati dai soppressi sindacati nazionali di categoria, sono, invece, nominati dai presidenti degli Ordini professionali cui si riferisce il concorso.

Gli appartenenti all'Amministrazione civile dell'interno ed ai ruoli della Sanità pubblica facenti parte

delle predette Commissioni possono partecipare alle Commissioni stesse anche se di grado inferiore a quelli previsti nelle disposizioni del cennato decreto.

Art. 13.

(*Elevazione dei limiti di età*)

Il beneficio di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 182, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'assunzione di personale sanitario, è esteso ai concorsi contemplati nel presente decreto per tutta la durata di applicazione di questo.

I limiti di età previsti dall'art. 98 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono elevati di otto anni.

I limiti di età per la permanenza in servizio previsti dal secondo comma dell'art. 18 del decreto predetto per i sanitari che hanno acquistato la stabilità sono elevati fino al raggiungimento del 70° anno di età.

Le ostetriche-capo possono rimanere in servizio fino al 55° anno di età.

Art. 14.

(*Disposizioni finali*)

Per tutto quanto non previsto nel presente decreto restano in vigore le norme vigenti.

Le Amministrazioni ospedaliere sono tenute a bandire i concorsi per i posti vacanti e per i posti in atto ricoperti da incaricati non oltre i centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio* 1948
*Atti del Governo registro n.* 22, *foglio n.* 164. — FRASCA

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1948, n. 950.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Lorenzo Maggiore, in Napoli e costituzione della nuova circoscrizione territoriale della parrocchia di Sant'Angelo a Segno.**

N. 950. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Napoli in data 10 aprile 1947, relativo alla erezione della parrocchia di San Lorenzo Maggiore, in Napoli, e costituzione della nuova circoscrizione territoriale della parrocchia di Sant'Angelo a Segno.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno* 1948

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1948, n. 951.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in località Rallo del comune di Tassullo (Trento).**

N. 951. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Trento in data 22 giugno 1943, integrato con postilla 20 maggio 1947, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in località Rallo del comune di Tassullo (Trento) e viene autorizzata l'accettazione della donazione fatta dalla Cantina sociale di Rallo, a favore della Chiesa parrocchiale omonima, consistente in un fabbricato con orto annesso situato in Rallo di Tassullo, valutato L. 891.000.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno* 1948

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1948, n. 952.

**Autorizzazione al Collegio Ghislieri di Pavia ad accettare un legato.**

N. 952. Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Collegio Ghislieri di Pavia viene autorizzato ad accettare il legato della somma di L. 200.000, Rendita 5 %, disposto in suo favore dalla defunta signora Manzoli Maria ved. Rampoldi, con testamento olografo in data 15 gennaio 1939, per la istituzione nel predetto Collegio di un posto di alunno per un giovane proveniente dalla provincia di Pavia o di Como, che intenda compiere studi universitari a Pavia.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno* 1948

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1948, n. 953.

**Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare una donazione.**

N. 953. Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano viene autorizzata ad accettare la donazione della tenuta denominata « Uopini », sita nel comune di Monteriggioni (Siena), del valore dichiarato di L. 9.000.000, disposta in suo favore dalla contessa Attilia Scarlini fu Giovanni, vedova del conte Francesco Baudini Naldi Piccolomini, con atto pubblico in data 9 giugno 1947, con riserva di usufrutto, vita natural durante alla donante. Alla di lei morte, l'Università cattolica del Sacro Cuore ha l'obbligo di istituire nei suoi collegi due posti gratuiti, intitolati al nome del « Conte Francesco Baudini Naldi Piccolomini », nonchè di eseguire oneri di culto e legati a favore di persone e di enti e di istituire, in quanto possibile, una scuola professionale agraria in Uopini, o altra opera per curare l'educazione religiosa e l'avviamento al lavoro della popolazione giovanile di quella contrada.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1948, n. 954.
**Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione.**

N. 954. Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Padova viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 44.766, disposta in suo favore dal signor Giuseppe Gaddi, a nome della Federazione di Padova del Partito Comunista, con atto pubblico in data 18 maggio 1947, per l'istituzione di un premio di laurea da intitolarsi al nome del « Dott. Flavio Busonera », e da conferirsi, ogni biennio, ad un figlio di medico condotto che sia iscritto alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica dell'Università di Padova ed abbia conseguito la migliore votazione di laurea.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1948*

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1947.
**Concessione di piscicoltura nelle acque del torrente Stura.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1604, e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926, in *Gazzetta Ufficiale* 17 novembre stesso anno, n. 290, che detta norma per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del Pio Istituto artigianelli Montebruno di Genova, rappresentato dal direttore sig. Evaristo Scudo, intesa ad ottenere in concessione, a scopo di piscicoltura, le acque del torrente Stura nel tratto prospiciente la proprietà dell'Istituto stesso, scorrenti nel territorio del comune di Campoligure;

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Brescia, dell'Intendenza di finanza e dell'Ufficio del genio civile di Genova;

Presa visione della ricevuta n. 241, pos. 210143/79, del deposito in numerario di L. 100 (cento) effettuato il 23 gennaio 1945 alla Sezione della tesoreria provinciale di Genova, Servizio depositi della Cassa depositi e prestiti, a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione in data 1° marzo 1946, stipulato presso la Prefettura di Genova, e l'annessa planimetria facente parte integrante del medesimo nella quale la zona acquea da riservare risulta delimitata;

Decreta:

Vengono date in concessione di piscicoltura al Pio Istituto artigianelli Montebruno di Genova, rappresentato dal direttore sig. Evaristo Scudo, le acque del torrente Stura, pel tratto prospiciente la proprietà dell'Istituto stesso, scorrenti nel territorio del comune di Campoligure.

La concessione che alla scadenza cesserà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta e di preavviso, avrà la durata di anni 10 decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 50 (cinquanta) sino alla scadenza della concessione medesima, nonchè all'osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per la iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Genova è incaricato della esecuzione del decreto previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 7 luglio 1947

*Il Ministro:* SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1947*
*Registro Agricoltura e foreste n. 20, foglio n. 86*

(3377)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1948.
**Calendario venatorio per l'anno 1948-49.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Viste le proposte dei capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, quali commissari straordinari dei Comitati provinciali della caccia, formulate di concerto con i presidenti delle Sezioni provinciali dei cacciatori e con i rappresentanti dell'Ente produttori selvaggina;

Considerato che la grande maggioranza dei Comitati provinciali della caccia si è dichiarata favorevole all'anticipo al 15 agosto 1948 dell'apertura della caccia alla selvaggina stanziale protetta, oltrechè a quella di passo, e che all'anticipo stesso, per quanto concerne la selvaggina stanziale, non può provvedere questo Ministero, dato il tassativo disposto dell'art. 12 del surriferito testo unico, ma soltanto i prefetti qualora ne ravvisino la necessità;

Ritenuta l'opportunità che la data di apertura della caccia alla selvaggina stanziale, eventualmente anticipata in base a disposizione prefettizia, debba, comunque, coincidere con la data di apertura alla selvaggina migratoria;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408;

Decreta:

Art. 1.

Salve le eccezioni di cui all'art. 12 del succitato testo unico, l'esercizio venatorio è consentito dall'8 agosto 1948 per la selvaggina migratoria e dal 5 settembre 1948 per la selvaggina stanziale protetta, fino al 2 gennaio 1949.

Art. 2.

Nelle provincie in cui si ritenga, per particolari ragioni di protezione faunistica, di ritardare l'apertura della caccia e della uccellagione alla selvaggina migratoria, i Comitati provinciali della caccia potranno senz'altro disporre l'apertura unica al 5 settembre 1948.

I prefetti, i quali su richiesta delle Sezioni provinciali cacciatori interessate, formulata pel tramite dei rispettivi Comitati provinciali della caccia, ritengano di avvalersi delle proprie facoltà per disporre che l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale protetta sia

anticipata, stabiliranno la data di detta apertura al 15 agosto 1948, facendola peraltro coincidere con la data di apertura della caccia e della uccellagione alla selvaggina migratoria, che, in tal caso, dovrà anch'essa rimanere fissata al 15 agosto 1948, e quindi con una apertura unica a tale data.

Art. 3.

La caccia al colombaccio, colombella, storno, merlo, tordo, tordo sassello, cesena, allodole, fringillidi, falchi, corvi, cornacchie, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri, è consentita, salvo che nella zona delle Alpi, fino al 31 marzo 1949.

È, altresì, consentita la caccia ai palmipedi ed ai trampolieri (esclusi la beccaccia, il germano reale e la folaga) fino al 24 aprile 1949 limitatamente ai laghi, corsi d'acqua, paludi e simili, da indicare dai Comitati provinciali della caccia nel manifesto da pubblicarsi a termini dell'art. 83, lettera *f)* del testo unico sulla caccia.

Fino al 31 marzo 1949 è, inoltre, consentita l'uccellagione con reti a maglia larga, non inferiore a 3 cm. di lato, al colombaccio, colombella, storno, palmipedi e trampolieri, esclusa la beccaccia. Ogni altra forma di uccellagione primaverile, essendo tassativamente vietata dalla legge, non deve intendersi comunque consentibile, e debbono considerarsi decadute, a partire dall'annata venatoria in corso, le eventuali straordinarie e temporanee autorizzazioni del genere eccezionalmente accordate negli anni decorsi.

Art. 4.

Entro il limite di 1000 metri dal battente dell'onda, è consentita la caccia alla sola quaglia dal momento del suo arrivo fino al 20 maggio 1949, escluse le località in istato di coltura e quelle dove, a giudizio dei Comitati provinciali della caccia, tale caccia possa arrecare danno alla selvaggina stanziale protetta.

Nella Liguria, nella Calabria e nella penisola Salentina, l'anzidetto limite entro il quale è consentita la caccia alla quaglia è di metri 2000.

Art. 5.

Rimane confermato l'assoluto divieto di usare, in ogni tempo, quaglie per i tiri a volo, divieto che viene esteso anche alle tortore per il periodo successivo alla chiusura generale della caccia e dell'uccellagione (2 gennaio 1949).

Art. 6.

Sono approvate, anche per quanto riguarda l'uso dei cani, le restrizioni proposte dai Comitati provinciali della caccia in sede di calendario venatorio: restrizioni che dovranno essere chiaramente indicate nel manifesto di cui all'art. 3.

Di detto manifesto dovrà essere inviata copia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7.

La Regione siciliana, l'Alto Commissariato per la Sardegna e il Consiglio della Valle d'Aosta provvederanno per le provincie delle rispettive circoscrizioni.

Roma, addì 19 luglio 1948

*Il Ministro*: SEGNI

(3407)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Scambio delle ratifiche, tra l'Italia e l'Uruguay, del Trattato di commercio, degli Accordi commerciale, di pagamenti e di scongelamento degli averi bloccati, del Protocollo di firma e relativi scambi di Note conclusi a Montevideo.**

Addì 17 luglio 1948 è stato effettuato in Roma, tra l'Italia e l'Uruguay, lo scambio delle ratifiche del Trattato di commercio, dell'Accordo commerciale, dell'Accordo di pagamenti, dell'Accordo per lo scongelamento degli averi bloccati, del Protocollo di firma e relativi scambi di Note conclusi a Montevideo il 26 febbraio ed il 29 maggio 1947 e resi esecutivi con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 214.

(3416)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Approvazione del piano parziale di ricostruzione di Latisana (Udine)**

Con decreto Ministeriale 17 luglio 1948, previa decisione sulle opposizioni presentate, è stato approvato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e con le limitazioni indicate nelle premesse del decreto Ministeriale medesimo, il piano parziale di ricostruzione dell'abitato di Latisana (Udine), limitatamente alla zona sud-occidentale del capoluogo adiacente al fiume Tagliamento, vistato in due planimetrie in iscala 1:2000 e una planimetria in 5 fogli nella scala 1:2000, assegnandosi il termine di due anni per la esecuzione del piano stesso, a decorrere dalla data del decreto suddetto.

(3379)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Bettola (Piacenza)**

I fondi siti nel comune di Bettola (Piacenza), della estensione di ettari 2000, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini:

*a nord*, rio della Biana, torrente Ogone, Padri, Gragnano di Sopra, Gragnano di Sotto, case Riglio sul torrente Riglio;

*ad est*, torrente Riglio fino all'incrocio di questo con la mulattiera di Case Bertoni;

*a sud*, mulattiera di Case Bertoni, rio Barbaroni;

*ad ovest*, strada provinciale Piacenza-Bettola, dal ponte sul rio Barbaroni al ponte sul rio della Biana in località Biana.

(3314)

**Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Tortona e Castelnuovo Scrivia (Alessandria)**

I fondi siti nel comune di Tortona e Castelnuovo Scrivia (Alessandria), dell'estensione di ettari 1500, delimitati dai confini sottoindicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini:

*a nord*, strada privata della Valgrilla, strada vicinale Monterucco, strada comunale dell'Ova fino al torrente Scrivia;

*ad est*, torrente Scrivia;

*a sud*, tratto dal ponte ferroviario Tortona-Alessandria fino alla strada provinciale per Sale;

*ad ovest*, strada provinciale Tortona-Sale fino alla strada privata della Valgrilla.

(3315)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Diffida per smarrimento di diploma di laurea**

Il dott. Giuseppe La Rosa di Giuseppe, nato a Santa Lucia del Mela (Messina) il 9 settembre 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, conseguito presso la Università di Catania nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

**(3341)**

## MINISTERO DEI TRASPORTI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

**Dati di individuazione degli autoveicoli iscritti ai fini amministrativi, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 gennaio 1942, n. 51, e dell'art. 5 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 118.**

Soc. an. Italstrade (già Soc. an. Puricelli) Milano, foro Buonaparte n. 35:

marca e tipo: Ford 8V; n. di motore: 3806975; n. di telaio 3806975;

marca e tipo: Ford 8V; n. di motore: 3785899; n. di telaio 3785899;

marca e tipo: Ford 8V; n. di motore: 3785800; n. di telaio 3785800;

marca e tipo: Ford 8V; n. di motore: 3803150; n. di telaio 3803150;

marca e tipo: Ford 8V; n. di motore: 3785658; n. di telaio 3785658;

marca e tipo: Ford 8V; n. di motore: 3809637; n. di telaio 3809637;

marca e tipo: Ford 8V; n. di motore: 3785901; n. di telaio 3785901;

marca e tipo: Ford 8V; n. di motore: 3782465; n. di telaio 3782465;

marca e tipo: Ford 8V; n. di motore: 3785987; n. di telaio 3785987;

marca e tipo: Ford 8V; n. di motore: 3780139; n. di telaio 3780139;

marca e tipo: Ford 8V; n. di motore: 3803180; n. di telaio 3803180;

marca e tipo: Ford 8V; n. di motore: 3785460; n. di telaio 3785460;

marca e tipo: Ford 8V; n. di motore: 3803218; n. di telaio 3803218;

marca e tipo: Ford 8V; n. di motore: 3775046; n. di telaio 3775046;

marca e tipo: Ford 8V; n. di motore: 3785455; n. di telaio 3785455;

marca e tipo: Ford 8V; n. di motore: 3782405; n. di telaio 3782405;

marca e tipo: Guzzi 250; n. di motore: 49547; n. di telaio 4947;

marca e tipo: Guzzi 250; n. di motore: 49360; n. di telaio 9951;

marca e tipo: Fiat 1100 Cam.; n. di motore: 265241; n. di telaio 207033;

marca e tipo: Fiat 1100 Cam.; n. di motore: 258176; n. di telaio 204308;

marca e tipo: Bartoletti; n. di telaio 2638;

marca e tipo: Adige; n. di telaio 3259;

marca e tipo: Fiat 1100; n. di motore: 247299; n. di telaio 243198;

Poli Riccardo, via Trento, 18, Parma:

marca e tipo: Bianchi tipo Ambrosiano; n. di motore: 1630; n. di telaio 1630;

Brindani Umberto, Busseto (Parma):

marca e tipo: Bianchi tipo Ambrosiano; n. di motore: 1645; n. di telaio: 1645;

Consorzio agrario provinciale, Parma:

marca e tipo: Bianchi tipo Ambrosiano; n. di motore: 1669; n. di telaio 1669;

Corradi Giulio, Zibello (Parma):

marca e tipo: Dodge; n. di motore: 867618/1; n. di telaio 8440089;

Rupsaggiari Guido di Luigi, Castelnuovo di Sotto: (Reggio Emilia):

marca e tipo: Dodge; n. di motore 5676248/1; n. di telaio 8286346;

Ditta ing. Guido Lambertini, Bologna, via Saragona, 81:

marca e tipo: Saurer; n. di motore: 1306; n. di telaio 5056.

Ditta ing. Guido Lambertini, Bologna, via Saragona, 81:

marca e tipo: Saurer; n. di motore: T2079; n. di telaio 4B 5795;

Dott. Descovich Carlo, Bologna, via della Zecca, 1:

marca e tipo: Fiat 500; n. di motore: 073322; n. di telaio 072874;

Nucciarelli Alberto, Roma, via Magna Grecia, 84:

marca e tipo: Rimorchio SOM; n. di telaio 1273;

Agnelli Virginio, Genova-Sampierdarena, via Monastero, 5:

marca e tipo: SPA 30; n. di motore: 305967-Gassogeno; n. di telaio 13590.

Si avverte che decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione senza che nessuno abbia fatto valere dei diritti sugli autoveicoli mediante atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, questo Ministero disporrà l'eliminazione della riserva ai fini amministrativi.

**(3307)**

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

**Passaggio dal Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita nel comune di San Benedetto del Tronto.**

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 1° luglio 1948, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 216, sita in località San Benedetto del Tronto, facente parte del mappale particella n. 144, riportata in catasto al foglio n. X del comune di San Benedetto del Tronto.

**(3340)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 12 luglio 1948 - N. 128**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 87,50 | Norvegia | 70,57 |
| Australia | 1.129,10 | Nuova Zelanda | 1.129,10 |
| Belgio | 7,99 | Olanda | 131,77 |
| Brasile | 19,08 | Portogallo | 14,20 |
| Canadà | 350 — | Spagna | 31,96 |
| Danimarca | 72,98 | U. S. America | 350 — |
| Egitto | 1.447,25 | Svezia | 97,23 |
| Francia | 1,6325 | Svizzera | 81,59 |
| Gran Bretagna | 1.411,38 | Turchia | 124,43 |
| India (Bombay) | 105,70 | Unione Sud. Afr. | 1.402,45 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 79,925 |
| Id. 3,50 % 1902 | 73 — |
| Id. 3 % lordo | 50,50 |
| Id. 5 % 1935 | 91,80 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 69,225 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 70,65 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 87,90 |
| Id. 5 % 1936 | 89,70 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949) | 99,85 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,95 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,85 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,70 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,80 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 100,10 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 95,30 |
| Id. 5 % convertiti 1951 | 99,80 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*

DI CRISTINA

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Rendita | 108769 | 3.415 — | Bozzetti Luigi fu *Angelo*, dom. in Brescia, con usufrutto a Piva Giulia fu Onorato Quinto o Quinto vedova di Bozzetti *Angelo*. | Bozzetti Luigi fu *Florindo Angelo*, dom. in Brescia, con usufrutto a Piva Giulia fu Onorato Quinto o Quinto vedova di Bozzetti *Florindo Angelo*. |
| Id. | 108768 | 3.410 — | Bozzetti Bortolo, detto Mario fu *Angelo*, ecc., come sopra. | Bozzetti Bortolo detto Mario fu *Florindo Angelo*, ecc., come sopra. |
| Id. | 22889 | 2.210 — | Rolla *Erminia Costantina* fu Francesco moglie di Spotorno Carlo fu Giacomo, dom. in Cornigliano Ligure (Genova), vincolata. | Rolla *Costantina Erminia* fu Francesco, ecc., come contro. |
| Rendita 5 % | 741958 | 1.995 — | Rolla *Erminia* fu Francesco, ecc., come sopra. | Rolla *Costantina* fu Francesco, ecc., come sopra. |
| Id. | 120379 | 2.450 — | De Benedetto Amedeo di Alfonso, dom. a Mirabella Eclano (Avellino), con usufrutto a De Benedetto *Raffaela* fu Giuseppe, nubile, dom. a Mirabella Eclano (Avellino). | Come contro, con usufrutto vitalizio a De Benedetto *Maria Raffaela-Concetta*, ecc., come contro. |
| P. R. 3,50 % (1934) | 500985 | 49 — | Come sopra. | Come sopra. |
| P. R. 5 % | 10731 | 20 — | Martino Marianna fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Ruatta *Maddalena* fu Domenico ved. Martino, con usufrutto a Ruatta *Maddalena* fu Domenico vedova Martino. | Martino Marianna fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Ruatta *Maria Maddalena* fu Domenico vedova Martino, con usufrutto vitalizio a Ruatta *Maria Maddalena* fu Domenico vedova Martino. |
| P. R. 3,50 % (1934) | 164325 | 577,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 305878 | 98 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 116974 | 24,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 176657 | 7 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 790759 | 497 — | Come sopra. | Come sopra. |
| P. R. 3,50 % (1934) | 264520 | 2.257,50 | Marchetti Anna Maria fu *Oreste*, minore sotto la patria potestà della madre Rosso Angela vedova Marchetti *Oreste*, dom. a Torino. | Marchetti Anna Maria fu *Ercole Oreste*, minore sotto la patria potestà della madre Rosso Angela vedova Marchetti *Ercole Oreste*, dom. a Torino. |
| Id. | 412340 | 297,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 521212 | 21.710,50 | Asilo Mondolfo annesso ed amministrato dall'Istituto dei ciechi di Milano, con usufrutto vitalizio ad Alberti *Emanuele Italo Vittorio Achille detto Achille* fu Giacomo, dom. a Milano. | Come contro, con usufrutto vitalizio ad Alberti *Achille-Italo-Vittorio-Emanuele* fu Giacomo, dom. a Milano. |
| Id. | 512947 | 913,50 | Cipriani Cipriano fu Maurizio, con usufrutto a Pellegrini *Letizia* fu Nicola vedova Gennazzani o Genazzani Alfredo, dom. a Livorno. | Come contro, con usufrutto a Pellegrini *Maria Letizia* fu Nicola vedova Gennazzani o Genazzani Alfredo, dom. a Livorno. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 329923 | 350 — | Callerio *Maria* di Angelo, moglie di Scevola Clemente Evasio di Pietro Paolo, domiciliata a Nicorvo (Pavia), vincolata. | Callerio *Rosa Maria* di Angelo, ecc. come contro. |

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 3,50 % (1906) | 303753 | 70 — | Soleil *Carolina* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Medda Francesca vedova Soleil, dom. a Torino. | Soleil *Carola* fu Giuseppe, ecc., come contro. |
| Id. | 303754 | 252 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 524327 | 686 — | Roero di Monticello Ifigenia di Manfredo, moglie di Baldi di Serralunga *Stefano* fu Filippo, dom. in Torino, vincolata. | Roero di Monticello Ifigenia di Manfredo moglie di Baldi di Serralunga *Bartolomeo Stefano* fu Filippo, dom. in Torino, vincolata. |
| B. T. N. 5 % (1949) Serie *A* | 4409 | Cap. nom. 500 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 4459 | 1.000 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 4489 | 20.000 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 854085 | Rendita 101,50 | Mallone Nazzareno fu Giacomo, dom. a Torrice (Frosinone), con usufrutto a Panfili Gioconda fu Antonio vedova di Mallone *Giacomo*, dom. a Torrice (Frosinone). | Come contro, con usufrutto a Panfili Gioconda fu Antonio ved. di Mallone *Domenico*, dom. a Torrice (Frosinone). |
| Id. | 822939 | 217 — | Tonietto *Serafino* fu Battista, dom. a Gravere (Torino). | Tonietto *Giovanni Battista Serafino* fu Battista, dom. a Gravere (Torino). |
| P. R. 3,50 % (1934) | 388100 | 280 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 390519 | 434 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 328720 | 77 — | Sala *Primiera* fu Francesco, minore sotto to la patria potestà della madre Fuseppina di Angelo vedova Sala, dom. a Monza (Milano). | Sala *Primina* fu Francesco, ecc. come contro. |
| Rendita 5 % | 94359 | 1.605 — | Tanga Anna-Maria fu *Michele*, minore sotsotto la patria potestà della madre Fumero Delfina di Costanzo, domiciliata a Saluzzo (Cuneo), con usufrutto a favore Fumero Delfina di Costanzo vedova Tanga *Michele*, dom. a Saluzzo (Cuneo). | Tanga Anna-Maria fu *Gaetano Michele*, sotto la patria potestà della madre Fumero Delfina di Costanzo, dom a Saluzzo (Cuneo), con usufrutto a favore Fumero Delfina di Costanzo vedova Tanga *Gaetano Michele*, dom. a Saluzzo (Cuneo). |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 giugno 1948

*Il direttore generale*: DE LIGUORO

(2997)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.